

Provincia di Vercelli

**Istanza in data 18/11/2020 della ditta ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSIESIA S.P.A. per licenza temporanea di attingimento d'acqua da Fiume Sesia in Comune di Borgosesia per uso Produzione Beni e Servizi.
Pratica n. 1165 - ATT.**

Determinazione Dirigenziale n. **828** del **25/11/2020**
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Omissis
DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i. alla ZEGNA BARUFFA LANE BORGOSIESIA S.P.A. con sede legale in VALDILANA (Bi) - Via B. Sella, 140 (C.F. 01497250132 e P. IVA 01734930025) la licenza di attingimento da Fiume Sesia in Comune di Borgosesia portata istantanea l/s 60 - portata media annuale l/s 60, corrispondente a un volume massimo di m³ 180.000, il prelievo verrà effettuato a mezzo di motopompa, per uso Produzione Beni e Servizi, utilizzato per le lavorazioni effettuate nel complesso industriale sito in Borgosesia – Largo Magni, 3.
- 2) Di subordinare alla licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni:
 - a) l'attingimento d'acqua, potrà essere effettuato per una **durata presunta di 180 giorni, comunque fino all'ultimazione dei lavori previsti per il ripristino delle captazioni esistenti**, a mezzo di motopompa che non dovrà superare la portata massima di 60 l/s;
 - b) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Produzione Beni e Servizi;
 - c) l'impianto di attingimento dovrà essere posto nella località indicata nell'elaborato tecnico, allegato alla domanda di licenza attingimento del 18/11/2020;
 - d) nell'esecuzione dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini né pregiudicate le difese, né potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del Fiume Sesia;
 - e) per l'aspetto idraulico, si richiamano e si adottano le prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli facente parte integrante del presente provvedimento;
 - f) il concessionario nell'esercizio dell'attingimento si impegna a non attuare la derivazione ogni qualvolta si verificassero sia deficienze idriche che condizioni igienico-ambientali della Fiume Sesia, tali da non consentire l'uso dell'acqua; eventuali sospensioni del prelievo potranno essere richieste dall'organo competente;
 - g) il concessionario dovrà inoltre sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta quest'ultimo, se attuato, leda le rispettive competenze dei Canali Demaniali e delle utenze preesistenti. Tale sospensione, se necessaria, sarà imposta dal Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli mediante avviso inviato con lettera raccomandata;
 - h) l'esercizio dell'attingimento dovrà, inoltre, essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della licenza, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori. L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale;
 - i) il concessionario è tenuto a rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

j) il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità competenti, la licenza può essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

3) Di accordare la presente licenza per una **durata presunta di 180 giorni, comunque fino all'ultimazione dei lavori previsti per il ripristino delle captazioni esistenti**, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

4) Di stabilire che il concessionario **NON** dovrà corrispondere alla Regione Piemonte il canone annuo, **vista la natura della presente licenza, considerata parte integrante delle concessioni citate in premessa.**

5) Di stabilire inoltre che sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla presente licenza, comprese quelle per la sorveglianza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli; Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Dirigente Responsabile
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)